



***STATUTO DELLA CNA
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE
DI ANCONA
(APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEL 07/02/2017)***

Indice

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

TITOLO II - IL SISTEMA CNA: ARTICOLAZIONE E OBIETTIVI

Art. 3 - La CNA Associazione Territoriale di Ancona

Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA

Art. 5 - Il sistema CNA

Art. 6 - Le articolazioni del sistema CNA

TITOLO III - IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

Art. 7 - Adesione al sistema CNA

Art. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

TITOLO IV - GLI ORGANI TERRITORIALI DELLA CNA DI ANCONA

Art. 9 - Composizione degli Organi della CNA di Ancona

Art. 10 - Gli Organi della CNA di Ancona

Art. 11 - L'Assemblea: durata e composizione

Art. 12 - L'Assemblea: poteri e compiti

Art. 13 - La Direzione: durata, composizione, poteri e compiti

Art. 14 - La Presidenza: durata, composizione, poteri e compiti

Art. 15 - Il Presidente

Art. 16 - Presidenza Onoraria

Art. 17 - Il Direttore Generale

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 19 - Il Collegio dei Garanti

Art. 20 - Cumulo delle cariche

TITOLO V - ARTICOLAZIONI LOCALI

Art. 21 - Sedi/Zone Locali

Art. 22 - Organi delle Sede/Zona

TITOLO VI - AUTONOMIA FINANZIARIA, BILANCI

Art. 23 - Fondo Comune

Art. 24 - Autonomia finanziaria

Art. 25 - Bilanci

Art. 26 - Piano Strategico

TITOLO VII - RAPPORTO ASSOCIATIVO NORME DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITA'

Art. 27 - Rapporto associativo, norme disciplinari

Art. 28 - Incompatibilità

TITOLO VIII - ENTE CONFEDERALE

Art. 29 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (E.P.A.S.A.)

TITOLO IX- NORME FINALI

Art. 30 - Logotipo e simbolo

Art. 31 - Scioglimento della CNA Associazione Territoriale di Ancona

Art. 32 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA Associazione Territoriale di Ancona - Regolamento

Art. 33 - Rinvio legislativo

Art. 34 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Territoriale di Ancona, Associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Ancona Via Umani n. 1/A.
2. Assume il logotipo CNA seguito dalla relativa denominazione CNA Ancona (art. 25 comma I dello Statuto nazionale) ed il simbolo previsto dallo Statuto nazionale art. 29 della CNA. Contestualmente prende atto che la titolarità e proprietà esclusiva di tale denominazione logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.

Art. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1. Scopi della CNA Associazione Territoriale di Ancona sono:
 - a. la rappresentanza la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese - operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, dei professionisti, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici, degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, della tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le Istituzioni Pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche, sociali a livello della provincia di Ancona nonché, per quanto le compete, della Regione Marche, nazionali, europee ed internazionali;
 - b. la stipula di accordi, contratti collettivi e simili;
2. In diretta attuazione dei propri scopi, la CNA Associazione Territoriale di Ancona svolge le seguenti attività:
 - a. organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, con l'intento di creare un ambiente favorevole alla competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo provinciale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
 - b. promuove ed organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese e agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, per la qualità, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
 - c. promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani e dei loro familiari ed addetti nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale compito la CNA si avvale del suo Ente di patronato e d'assistenza sociale (EPASA-ITACO), la cui costituzione è stata approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21/04/1971, ai sensi e per gli effetti del DLCP 29/07/1947 n. 804, ratificato dalla legge 17/04/1956 n. 561;
 - d. assume iniziative volte alla qualificazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Associazione per la Formazione dell'Artigianato delle Marche (FORMART);
 - e. attua la rappresentanza a tutela dei pensionati attraverso la CNA PENSIONATI;
 - f. assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
 - g. costituisce strutture organizzative idonee a compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari; assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti,

associazioni, fondazioni, ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il concorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali

- h. svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
- i. individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e nella relazione con l'ambiente territoriale e per la progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza, assistenza di azioni di rappresentanza o di progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- j. esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da leggi, regolamenti, provvedimenti, disposizioni o deliberazioni dei propri organi dirigenti;
- k. promuove accordi ed iniziative di carattere economico nell'interesse delle imprese;
- l. promuove l'associazionismo tra le imprese, anche al fine di una loro più qualificata presenza sul mercato;
- m. stipula con il concorso delle Unioni e/o i Mestiere presenti sul territorio, accordi sindacali a livello territoriale con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale o aziendale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale e della CNA regionale;
- n. definisce ed attua sul territorio le politiche finanziarie nell'ambito delle politiche del sistema e garantisce uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- o. stabilisce direttamente lo stato giuridico ed economico del proprio personale e concorda con le Unioni, una volta costituite, la scelta del personale da impegnare nelle stesse e le eventuali modifiche di organico;
- p. garantisce, infine, in accordo con le Unioni, il funzionamento sul proprio territorio delle Unioni secondo le politiche delle Unioni nazionali, assicurando il doppio inquadramento degli associati.

TITOLO II IL SISTEMA CNA: ARTICOLAZIONE E OBIETTIVI,

Art. 3 – La CNA Associazione Territoriale di Ancona

1. La CNA Associazione Territoriale di Ancona, si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori, ed è elemento costitutivo e parte costituente del sistema generale Nazionale ed Unitario CNA. La CNA Associazione Territoriale di Ancona concorre a comporre il sistema nazionale ed unitario della rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.
2. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA - Associazioni Territoriali o unità di primo livello (di seguito CNA Territoriali), CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme alle Unioni CNA, CNA Professioni e CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.
3. Ogni associato della CNA Associazione Territoriale di Ancona è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
4. L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.
5. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.
6. Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
7. la Direzione Territoriale, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:
 - a. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
 - b. l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;

- c. l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA all'associato. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l'associato e la CNA, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente. I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi anche dalle Direzioni delle CNA Territoriali o Regionali, per quanto attiene ai rispettivi ambiti territoriali, previa comunicazione alla Direzione Nazionale. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.

Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA

Si recepisce integralmente l'art. 4 dello Statuto Nazionale di seguito riportato:

1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione di valori si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
2. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.
3. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
4. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza e della Direzione Territoriale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.
6. Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
 - a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
 - b) la promozione economica delle imprese;
 - c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.
8. Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
9. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.
10. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 – Il sistema CNA

1. La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.
2. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:

- a) le Unioni; organizzate a livello territoriale o regionale ed a livello nazionale;
- b) CNA Professioni;
- c) la CNA Pensionati;
- d) i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

A) Le CNA Territoriali (unità di primo livello).

1. Le CNA Territoriali, così come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale sono il livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno la sede della loro impresa nel rispettivo territorio. Esse comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le Associazioni CNA medesime, unità di primo livello, si articolano.
2. Nelle CNA Territoriali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.
3. Le CNA Territoriali operano per l'organizzazione di mestieri e le rispettive Unioni, di CNA Professioni e di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, stabilendo l'entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema, e in particolare, per quanto attiene al funzionamento delle Unioni, mettendo a disposizione personale qualificato.
4. Le CNA Territoriali garantiscono nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che le compongono, di CNA Professioni e della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea territoriale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA.

I mestieri che compongono le Unioni territoriali, o le unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'Assemblea territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa, in base alle regole dei rispettivi statuti.

5. CNA Nazionale, all'interno di un processo di valorizzazione delle esperienze, al fine di migliorare la rappresentanza ed i servizi forniti alle imprese associate, favorisce e supporta processi di aggregazione, incorporazione o fusione tra unità territoriali declinate nel piano strategico confederale, come indicato nel regolamento attuativo dello statuto.
6. La CNA territoriale o altra unità di primo livello:
 - a. rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito del territorio di loro competenza;
 - b. rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
 - c. garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai mestieri delle relative Unioni Territoriali, siano rappresentati negli organi dell'associazione;
 - d. stipula, con il concorso delle Unioni e/o i Mestiere presenti sul territorio, gli accordi sindacali con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale o aziendale;
 - e. individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione
 - f. attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
 - g. definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato ed efficiente dell'organizzazione;
 - h. stabilisce direttamente, tenuto anche conto degli indirizzi al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede alla organizzazione e gestione dello stesso nell'ambito dell'associazione;
 - i. detiene il potere esclusivo nell'ambito del territorio di riferimento di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
 - j. rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali. Anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA Territoriali;
 - k. Le CNA Territoriali interessate costituiscono un comitato di rappresentanza unitaria presso tale ente, individuando un portavoce comune, con il supporto e il coordinamento di CNA Regionale.

7. Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, le CNA Territoriali possono proporre, e richiedere alla direzione nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.
8. La CNA Territoriale individua ed organizza nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA.
9. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.
10. La Direzione della CNA Nazionale valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Territoriali con i principi generali dello Statuto della CNA e con i requisiti di cui al successivo art. 8 e ne delibera l'accettazione.

B) Le CNA Regionali

1. Le CNA Regionali, come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale, sono il livello confederale regionale del sistema CNA.
2. Le CNA Regionali assicurano la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione di riferimento.
3. La Direzione Nazionale della CNA valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Regionali con i principi generali dello statuto della CNA e ne delibera l'accettazione.
4. La CNA Regionale:
 - a. rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della Regione e presso le istituzioni regionali;
 - b. elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula con il concorso delle Unioni presenti nel territorio e delle loro articolazioni dei Mestieri, contratti ed accordi sindacali;
 - c. elabora le proposte legislative da avanzare alle Regioni;
 - d. opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
 - e. attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria regione;
 - f. stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
5. D'intesa con le CNA Territoriali della Regione, le CNA Regionali svolgono le funzioni di:
 - a. assistere, promuovere e coordinare la fusione tra CNA Territoriali per la costituzione di CNA tra più unità di primo livello, al fine di una maggiore tutela degli interessi delle imprese associate nei rapporti con le istituzioni;
 - b. assistere, promuovere e coordinare la integrazione di strutture e dei servizi, , per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate anche mediante la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
 - c. gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA Regionali;
 - d. controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Territoriali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente statuto, anche mediante ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti.
6. Le CNA Regionali, d'intesa con le rispettive CNA Territoriali, debbono operare per l'organizzazione delle Unioni Regionali, di CNA Professioni e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA se non costituiti a livello Territoriale e concordano l'organizzazione di CNA Pensionati.

C) La CNA Nazionale

1. La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA.
2. La CNA Nazionale usa la seguente denominazione: "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" della quale è titolare esclusiva, al pari del logotipo e del simbolo di cui al successivo art. 30.
3. La CNA Nazionale:
 - a. rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall'intero sistema confederale;

- b. rappresenta l'unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
 - c. opera per realizzare l'integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l'utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
 - d. agisce come livello unificante l'immagine e la comunicazione dell'intero sistema CNA;
 - e. promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l'utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
 - f. stabilisce gli ambiti di rappresentanza delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
 - g. valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
 - h. è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
 - i. è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
 - j. cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
 - k. detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
4. La CNA Nazionale opera per l'organizzazione delle Unioni CNA, stabilendo le relative articolazioni dei Mestieri per ciascuna Unione, indicate all'interno del regolamento attuativo dello statuto, di CNA Professioni e CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, stabilendo le risorse da impegnare per le stesse.

ART. 6 - Le articolazioni del Sistema CNA

A) Le Unioni CNA e i Mestieri

1. L'Unione è una istanza di aggregazione dei Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA. Essa svolge una funzione di coordinamento e di rappresentanza, all'interno del sistema CNA, dei Mestieri che la compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle unioni riconosciute.
2. Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.
3. Ad ogni livello confederale non possono essere costituite nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.
5. Ciascuna articolazione di Mestiere Nazionale concorre a costituire gli organi dell'Unione Nazionale di appartenenza.
6. Le Unioni sono articolazioni dei livelli confederali Territoriali o Regionali e Nazionale e concorrono a comporre il sistema CNA.
7. Sono organi dell'Unione dove istituite:
 - a livello Territoriale: il Consiglio se istituito, la Presidenza, il Presidente;
 - a livello regionale se non presente a livello territoriale: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente;
 - a livello nazionale: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente.
8. I Presidenti di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
9. Il Presidente di ciascuna Unione Territoriale costituita è membro di diritto dell'Assemblea Territoriale della CNA. Gli statuti delle CNA Territoriali e delle CNA Regionali normano i criteri di partecipazione dei Presidenti di Unione alla corrispondente Direzione CNA.
10. Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente della CNA Associazione Territoriale di Ancona.
11. Il Presidente della CNA Associazione Territoriale di Ancona delega, di norma, all'Unione ed al suo Presidente di:
 - a. rappresentare gli interessi degli associati dell'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
 - b. rappresentare istituzionalmente le relative articolazioni dei Mestiere o indicarne, sentita la presidenza della CNA, i portavoce;

- c. elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;
 - d. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - e. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.
12. Nel caso il Presidente Territoriale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione Territoriale.
 13. Il Presidente della CNA Associazione Territoriale di Ancona, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Unione Territoriale.
 14. In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto. Le iniziative sindacali, non unitarie, di carattere nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione, dovranno in ogni caso essere concertate tra gli organi della Confederazione e CNA FITA. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali aventi rilievo economico e finanziario la CNA FITA assumerà le relative decisioni solo previa autorizzazione della CNA.
 15. Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente dell'Associazione Territoriale di Ancona il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
 16. Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Associazione Territoriale di Ancona.
 17. Il regolamento attuativo dello statuto disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

B) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

1. La CNA Associazione Territoriale di Ancona promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme delibera della Direzione Territoriale CNA, se opportuno anche nel livello Regionale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse nazionale è membro di diritto dell'Assemblea Territoriale di Ancona.

C) CNA PROFESSIONI

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.
2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
3. Su proposta di una Unione CNA, la Direzione Nazionale può deliberare la costituzione tra gli associati CNA aderenti ad un mestiere costituente un'Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 206/2007. La delibera della Direzione, contestualmente alla autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA Professionisti." Integrata dalla indicazione della professione esercitata.
4. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
5. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".
6. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA ed dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati

- degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.
7. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.
 8. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni "CNA Professionisti .." e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
 9. Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:
 - a. il consiglio,
 - b. la presidenza
 - c. il presidente.
 - d. Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.
 10. Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.
 11. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.
 12. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
 13. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.
 14. il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:
 - a. rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
 - b. rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
 - c. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - d. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.
 15. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.
 16. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.
 17. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al sistema confederale, secondo la previsioni del presente statuto.
 18. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

D) CNA PENSIONATI

1. La CNA Associazione Territoriale di Ancona promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.
2. L'organizzazione di CNA Pensionati Territoriale di Ancona concorre a comporre il sistema CNA e fa riferimento allo statuto Nazionale di CNA Pensionati, conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.
3. CNA Pensionati Nazionale attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.
4. Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA Associazione Territoriale di Ancona.

TITOLO III

IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 7 - Adesione al sistema CNA

1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
2. Gli associati al sistema CNA debbono:
 - a. accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Territoriale di Ancona di riferimento;
 - b. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
 - c. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
 - d. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione FONDAZIONE ECIPA ed EPASA-ITACO le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
 - e. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.
3. I diritti degli associati CNA:
 - a. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
 - b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
 - c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
 - d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
 - e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza territoriale, regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA.
 - f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.
4. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. L'assemblea territoriale CNA di Ancona stabilisce annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

1. Per fare parte del sistema CNA, le CNA Territoriali e le CNA Regionali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:
 - a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statuto, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 9;

- b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d. l'obbligo per le CNA Territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e. organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con il presente Statuto;
- f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione Nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- g. adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j. che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- k. il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- l. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
- m. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
- p. obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
- q. obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

TITOLO IV GLI ORGANI TERRITORIALI DELLA CNA DI ANCONA

Art. 9 - Composizione degli Organi della CNA di Ancona

1. Gli organi della CNA di Ancona fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio dei Garanti) sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, commercianti, lavoratori autonomi, professionisti e pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.
2. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri. E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 10 - Gli organi della CNA di Ancona

Gli organi della CNA di Ancona sono:

- l'Assemblea
- la Direzione
- la Presidenza
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

Gli organi del sistema CNA sono regolati secondo i seguenti principi generali:

- a. non è ammesso il principio di cooptazione;
- b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d. In caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore.
- e. Nella assemblea Territoriale in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

Art. 11 - L'Assemblea: durata e composizione.

1. L'assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, commercianti, lavoratori autonomi, professionisti iscritti a CNA e pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.
2. Sono membri dell' Assemblea:
 - a. i Presidenti in carica delle Sedi/Zone dell' Associazione Territoriale di Ancona;
 - b. i Presidenti in carica delle Unioni Territoriali costituite;
 - c. i componenti la Presidenza Territoriale;
 - d. i Presidenti in carica dei raggruppamenti di interesse, di EPASA-ITACO, e di CNA Pensionati, qualora in possesso dei requisiti previsti dallo statuto;
 - e. il Presidente territoriale uscente;
 - f. un congruo numero di titolari di imprese, anche pensionati, eletti ogni quattro anni dalle Assemblee delle istanze Sede/Zona e dalle Assemblee delle Unioni o dei Mestieri, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento territoriale;
 - g. i Presidenti, iscritti alla CNA Associazione Territoriale di Ancona, di società di emanazione ed eventualmente di comitati costituiti dall'Associazione Territoriale che divengono, qualora non già eletti dalle assemblee associative, componenti di diritto della Associazione Territoriale.
3. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione Territoriale non facenti parte dell'Assemblea. I Presidenti di cui alle lettere a, b, c, d, f del presente articolo sono sostituiti di diritto nell' Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.
4. Nelle riunioni dell'Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.
5. L'Assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva sarà presieduta dalla Presidenza uscente.

Art. 12 - L'Assemblea: poteri e compiti

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Territoriale di Ancona.

2. L'Assemblea:
 - a. stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA Territoriale di Ancona, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato, della piccola e media impresa e del Commercio.
 - b. esamina l'andamento della CNA Territoriale di Ancona e delle strutture collegate,
 - c. approva il bilancio consuntivo della CNA Territoriale di Ancona proposto dalla Direzione,
 - d. indica su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale,
 - e. approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 + 1 dei presenti. Resta salvo il diritto della Direzione Nazionale di valutarne la compatibilità con i principi generali dello Statuto nazionale.
3. L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima e in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima.
4. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti + 1 con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione, le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.
5. L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:
 - a. deliberare i criteri ed il numero dei componenti la Direzione Territoriale ed elegerli,
 - b. eleggere il Presidente, la Presidenza, determinando il numero di questi ultimi, con i criteri fissati dal Regolamento Territoriale,
 - c. Deliberare il numero dei componenti il Collegio dei Garanti ed elegerli,
 - d. eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza di membri di tale organo.
6. In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, dei Membri della Presidenza e di organi prima della normale scadenza dei 4 anni.
7. L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà + 1 degli aventi diritto; qualora per tre volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea nella successiva convocazione potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13 - La Direzione: durata, composizione, poteri e compiti.

1. La Direzione rimane in carica quattro anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, commercianti, professionisti iscritti alla CNA e pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA di Ancona.
2. Sono membri di diritto della Direzione i membri della Presidenza CNA Territoriale di Ancona;
3. La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'ordine del giorno. E' fatto obbligo alla Presidenza di convocare la Direzione entro 30 giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta, con precisato ordine del giorno, sottoscritta da almeno 1/3 dei suoi componenti.
4. La Direzione ha il compito di:
 - a. nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore Generale della CNA di Ancona,
 - b. attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA stabilite dall'Assemblea;
 - c. adottare e proporre alla Assemblea per il tramite della Presidenza il piano Strategico annuale e/o pluriennale;
 - d. deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla organizzazione di servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
 - e. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
 - f. esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente dalla CNA Territoriale di Ancona;
 - g. decidere sulle domande di adesione di organizzazioni autonome, nonché sulla cessazione del rapporto associativo;
 - h. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata ottemperanza da parte dei componenti la CNA di Ancona del presente Statuto o del codice etico di comportamento nazionale,

- i. deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea,
 - j. decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organismi in genere nonché delle Società ed Enti promossi o partecipati dalla CNA di Ancona,
 - k. deliberare, su proposta del Direttore Generale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA di Ancona,
 - l. dare attuazione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - m. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa,
 - n. presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo,
 - o. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio,
 - p. deliberare le quote associative annuali ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe relative a servizi e prestazioni,
 - q. ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza,
 - r. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Territoriale di Ancona,
 - s. dotarsi di un proprio regolamento associativo,
 - t. deliberare le articolazioni locali e le Unioni, coerentemente con le tipologie e le denominazioni stabilite dalla Direzione Nazionale.
 - u. promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra sedi/zone e di Unioni.
 - v. Provvedere alla sostituzione di uno o più suoi componenti nel caso in cui vengano a mancare per qualsiasi causa. Il componente nominato, proveniente dalla eventuale lista dei non eletti in ordine di graduatoria, o in alternativa su proposta del Presidente Territoriale. Resta in carica fino alla prima Assemblea utile successiva, che dovrà confermare o sostituire il componente subentrato. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti della Direzione, decade l'intero organo. Spetta all'Assemblea, convocata senza indugio, a rieleggere i componenti della Direzione.
5. La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori e può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti k, l, m.

Art. 14 - La Presidenza: durata, composizione, poteri e compiti

1. La Presidenza è eletta dalla Assemblea, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Territoriale, rimane in carica 4 anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Membri. Alle riunioni della Presidenza partecipa il Direttore Generale.
2. La Presidenza:
 - a. promuove l'attività politica della CNA Territoriale di Ancona,
 - b. ha funzioni di rappresentanza politico istituzionale,
 - c. adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Direttore Generale il Piano strategico annuale e/o poliennale della CNA Territoriale,
 - d. verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione,
 - e. convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno,
 - f. assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica,
 - g. in caso di mancata nomina dei membri dei Collegi dei Garanti o dei Collegi dei Revisori da parte dei corrispondenti livelli confederali, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza, previa diffida a provvedere entro un termine congruo, nomina, in caso di inadempimento, un commissario con il mandato di convocare la competente assemblea ed eleggere i membri degli organi,
 - h. in caso di mancata presentazione agli organi preposti all'approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dallo statuti, la Presidenza, su segnalazione di qualunque interessato, può diffidare il livello confederale a provvedere alla presentazione del bilancio entro un termine congruo. In difetto nomina un revisore contabile esterno per la verifica della situazione economica, finanziaria

- ed amministrativa e contabile, il quale redigerà pure un bilancio, sulla base dei dati acquisiti, da sottoporre all'approvazione dell'organo statutario competente,
- i. svolge tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione Territoriale ed all'Assemblea Territoriale.
3. E' fatto obbligo al Presidente di convocare la Presidenza entro 7 giorni, dietro richiesta scritta con specificato l'ordine del giorno, presentata dalla metà + 1 dei componenti la Presidenza stessa.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall' Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA di Ancona, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento. Il Presidente, il Vice Presidente ed i membri, restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
2. Il Presidente della Associazione Territoriale di Ancona:
 - a. nomina il Vice Presidente fra i componenti la Presidenza,
 - b. ha la rappresentanza politica della Associazione Territoriale di Ancona,
 - c. ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA Associazione Territoriale di Ancona,
 - d. rappresenta la sintesi del sistema CNA Associazione Territoriale di Ancona, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali,
 - e. presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti,
 - f. può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze. in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni Territoriali CNA e dei Raggruppamenti di Interesse.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal più anziano di età.
4. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 16 - Presidenza onoraria

1. L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA Territoriale a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente della CNA di Ancona.
2. Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori dell' Assemblea e della Direzione.
3. Il regolamento disciplinerà la durata della carica.

Art. 17 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale della CNA Associazione Territoriale di Ancona viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza, e risponde del suo operato alla Direzione stessa.
2. Il Direttore Generale:
 - a. è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Territoriale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa. Esercita le funzioni connesse a queste responsabilità con ampia autonomia operativa,
 - b. propone alla Presidenza Territoriale il Piano strategico annuale e/o poliennale della CNA Territoriale di Ancona,
 - c. sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Territoriale e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo,
 - d. è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi provinciali,
 - e. partecipa alle riunioni di tutti gli organi della CNA Associazione Territoriale di Ancona,
 - f. può essere coadiuvato, se richiesto dalla complessità organizzativa, da collaboratori, da lui stesso individuati, a cui vanno attribuite per delega precise funzioni organizzative proprie del direttore generale. E' tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate,

- g. il Direttore Generale, ed i collaboratori a cui sono state delegate dallo stesso proprie responsabilità di funzioni, formano la direzione operativa, la quale, pur non essendo in nessun caso un organo associativo, esercita un ruolo di direzione primaria delle funzioni organizzative,
- h. stabilisce e risolve il rapporto di lavoro dei quadri e di tutto il personale, impiegati ed addetti di ogni grado. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile,
- i. tutti i quadri ed il management rispondono direttamente al Direttore generale. Il Direttore generale informa e consulta preventivamente la Presidenza e la Direzione sui quadri, sul management e più precisamente sugli assetti organizzativi interni,
- j. concorre alla elaborazione delle politiche associative, può coadiuvare la presidenza e il presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA, ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche.

Il regolamento attuativo dello statuto, nei vari livelli, può prevedere una durata temporale anche per l'incarico del direttore.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all' Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione amministrativa, economica e finanziaria della CNA.
3. Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.
4. E' prevista in capo all'Assemblea Territoriale la possibilità di nominare un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi

Art. 19 - Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei garanti è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti ed è presieduto da un legale giurista o libero professionista.
2. Il Collegio dei garanti viene eletto dalla Assemblea Territoriale della CNA di Ancona e rimane in carica per quattro anni. Tutti i componenti non possono rivestire alcuna carica nell'ambito del sistema CNA.
3. Il Collegio dei Garanti è un Organo di garanzia con funzioni di Collegio arbitrale su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA Associazione Territoriale di Ancona in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Territoriale o Regolamento Territoriale, del Codice Etico. L'intervento del Collegio avviene di norma su richiesta della Direzione Territoriale, in caso di particolare urgenza la richiesta può essere fatta dalla Presidenza.
4. L'intervento del Collegio può inoltre essere richiesto, a tutela delle proprie ragioni, da ogni associato della Associazione. In caso di appello verso pronunce emesse dal Collegio dei Garanti Territoriale, può essere adito il Collegio dei Garanti Nazionale.
5. Su decisione e proposta della Direzione Territoriale viene chiesto l'intervento del Collegio Nazionale dei Garanti per redimere le controversie, di qualunque natura, che insorgono all'interno del sistema CNA. La CNA Associazione Territoriale di Ancona si impegna al riguardo ad accettare le decisioni prese dal Collegio Nazionale dei Garanti.

Art. 20 - Cumulo delle cariche

1. Si rinvia al Regolamento interno della CNA Associazione Territoriale di Ancona la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

TITOLO V ARTICOLAZIONI LOCALI

Art. 21 – Sedi/Zone Locali

1. L'articolazione territoriale della CNA Associazione Territoriale di Ancona è costituita dalle Sedi/Zone. Sono Sedi/Zone quelle deliberate dalla Direzione Territoriale. La Sede/Zona Locale è composta da uno o più uffici territoriali.
2. Nelle Sedi/Zone si realizza la partecipazione del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini della Associazione.
3. L'attività della Sede/Zona viene svolta in piena e totale autonomia.
4. La Sede/Zona promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese ed il loro soddisfacimento tramite l'erogazione degli opportuni servizi e per la diffusione dell'informazione ai soci sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA; sviluppa azione di rappresentanza in sede locale e promuove attività sociali, sindacali, economiche e culturali.

Art. 22 - Organi della Sede/Zona

- a) l'Assemblea
- b) la Presidenza e il Presidente

a) L' Assemblea di Sede/Zona

1. L'Assemblea è costituita dalla totalità degli associati e viene convocata almeno una volta all'anno per definire le linee di politica sindacale locale e per concorrere alla definizione delle politiche sindacali/associative più generali.
2. In Assemblea hanno il diritto di voto esclusivamente gli imprenditori, anche pensionati, in regola con le previsioni dettate dall'art. 7 del presente statuto iscritti alla CNA, al momento della Assemblea medesima.
3. Ha il compito ogni 4 anni di eleggere il Presidente, la Presidenza di Sede/Zona e i componenti l'Assemblea Territoriale di propria competenza.
4. L'Assemblea è di norma convocata dalla Presidenza della Sede/Zona può essere, eccezionalmente, convocata dalla Presidenza Territoriale.
5. Ai lavori dell' Assemblea partecipa il Responsabile Sindacale di Zona.
6. E' fatto obbligo al Presidente di convocare la Assemblea di sede entro 20 giorni dalla richiesta scritta, contenente l' ordine del giorno, sottoscritta da almeno il 10% degli associati.
7. Ogni associato in assemblea ha diritto ad un voto e non è prevista la rappresentanza per delega.

B) La Presidenza e il Presidente

1. la Presidenza ed il Presidente rimangono in carica 4 anni e, per non più di due mandati consecutivi. La Presidenza è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Membri. Alle riunioni partecipa il Responsabile Sindacale di Zona. La Presidenza della Sede/Zona è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA sulla Sede/Zona di competenza.
2. E' composta di soli imprenditori ed ha il compito di dare attuazione sia alle linee di politica sindacale locale definite dall' Assemblea che, per quanto di competenza alle linee elaborate dagli organi ai vari livelli dell'Associazione.
3. Ha la piena responsabilità della gestione dei rapporti con gli interlocutori istituzionali, politici, sociali ed economici presenti nel territorio di competenza.
4. E' fatto obbligo al Presidente di convocare la Presidenza di sede qualora venga avanzata la richiesta in forma scritta, con precisato l'ordine del giorno, sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti la Presidenza di Sede/Zona. In tal caso la Presidenza di Sede/Zona deve essere convocata entro giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della richiesta scritta.

TITOLO VI AUTONOMIA FINANZIARIA, BILANCI

Art. 23 - Fondo Comune

1. Il Fondo comune della CNA Associazione Territoriale di Ancona è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati, detratte le spese di gestione, e dai beni mobili ed immobili acquistati con il fondo comune.
2. L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali destinate al fondo comune sono approvate dalla Direzione Territoriale, su proposta della Presidenza.
3. E' fatto divieto di distribuzione agli associati, durante la vita dell'Associazione, di fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
4. In caso di scioglimento della CNA, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe.

Art. 24 - Autonomia finanziaria

1. La CNA Associazione Territoriale di Ancona ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
2. La CNA Associazione Territoriale di Ancona si impegna a garantire il versamento della contribuzione al sistema CNA, secondo le entità e modalità stabilite dall' Assemblea Nazionale della CNA.
3. Sul fondo comune, costituito ai sensi dell'art. 23 del presente statuto, della CNA Associazione Territoriale di Ancona possono far valere i propri diritti solamente i creditori della CNA Associazione Territoriale di Ancona.

Art. 25 – Bilanci

1. Gli organi Territoriali competenti approvano i bilanci consuntivi e preventivi formulati osservando il principio della competenza adottando lo schema unico proposto dalla CNA nazionale e previsto dall' art. 23 del relativo statuto.
2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di Ottobre dell'anno successivo alla chiusura dell' esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La CNA Associazione Territoriale di Ancona persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.
4. Gli eventuali avanzi della gestione dovranno essere assegnati a fondo di riserva, essendo espressamente vietata la distribuzione agli Associati, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione, fatto salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
5. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce.
6. La CNA territoriale di Ancona produce un bilancio consolidato, in cui sono separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.
7. La CNA Associazione Territoriale di Ancona si impegna a mettere a disposizione del sistema CNA i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa.

Art. 26 – Piano Strategico

1. CNA Associazione Territoriale di Ancona adotta il Piano Strategico sulla base di quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto Nazionale.
2. Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
3. CNA Territoriale di Ancona adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema Territoriale CNA. In particolare, le Unioni partecipano alla definizione del Piano Strategico della CNA Associazione Territoriale di Ancona.

TITOLO VII RAPPORTO ASSOCIATIVO NORME DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITA'

Art. 27 – Rapporto associativo, norme disciplinari

1. La CNA Associazione Territoriale di Ancona si uniforma al logotipo CNA, così come previsto dal art. 29 dello Statuto Nazionale, seguito dalla relativa denominazione
2. Tutti i soggetti che costituiscono il sistema CNA aderiscono ad esso a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dell'adesione da esercitare nei modi e termini di cui al successivo capoverso, e salva l'ipotesi di scioglimento secondo quanto stabilito dal successivo art. 31 del presente statuto.
3. La revoca dell'adesione al sistema CNA deve essere deliberata da almeno due terzi degli associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.
4. Il commissariamento o l'estromissione del Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.
5. Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.
6. La CNA Associazione Territoriale di Ancona recepisce il codice etico della CNA Nazionale al cui rispetto sono tenuti tutti gli associati e i dipendenti del Sistema stesso.

Art. 28 - Incompatibilità

1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente di Unione è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.
2. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.
3. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.
4. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore Territoriale.
5. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organismi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.
6. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.
7. Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica o a partecipazione pubblica possono essere assunti dagli interessati che ricoprono gli incarichi di cui al terzo comma previo l'assenso della Direzione della CNA Associazione Territoriale di Ancona o delle Unioni componente che ne verifica le compatibilità funzionali, eccezion fatta per quelli di emanazioni CNA Per casi non catalogati con quelli esplicitati, sarà la Direzione Territoriale a stabilirne le incompatibilità o meno.

TITOLO VIII ENTE CONFEDERALE

Art. 29 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (E.P.A.S.A.-ITACO)

1. L'EPASA-ITACO (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), legalmente riconosciuto e promosso dalla CNA opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela ed assistenza sociale in osservanza delle norme di legge vigenti in materia.
2. EPASA-ITACO, conformemente alle previsioni di cui alla L. 152/ 2001, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, per attività di carattere assistenziale e di promozione sociale degli artigiani e dei lavoratori in generale.

3. L'Ente ha il compito di coadiuvare l'organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.
4. La Direzione Territoriale della CNA nomina, secondo quanto previsto nello Statuto dell'Ente, il Comitato Territoriale EPASA-ITACO; decide le indicazioni nominative del Presidente, del Vice Presidente.
5. Per ogni altra norma si rimanda allo statuto nazionale art. 27.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 30 - Logotipo e simbolo

1. CNA Associazione Territoriale di Ancona adotta quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto Nazionale di seguito riportato. Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.
2. L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato dal regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale

Art. 31 - Scioglimento della CNA Associazione Territoriale di Ancona

1. Lo scioglimento della CNA Associazione Territoriale di Ancona può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con la presenza dei tre quarti dei propri componenti, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai quattro quinti dei presenti.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti integralmente ad Associazioni ed Enti economici con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 32 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA Associazione Territoriale di Ancona - Regolamento

1. Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro novanta giorni dall'approvazione del presente statuto, la Direzione Territoriale deve approvare il Regolamento che è parte integrante dello Statuto.

Art. 33 - Rinvio legislativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto nazionale e si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 34 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

1. Il presente statuto della CNA Associazione Territoriale di Ancona approvato dalla Assemblea del **07/02/2017**, abroga ogni precedente similare normativa.
2. L'Assemblea attribuisce ed affida, con i più ampi poteri di merito, al Presidente pro-tempore della CNA Associazione Territoriale di Ancona, espresso e formale mandato per il coordinamento delle norme dello statuto medesimo, nonché per gli adeguamenti e tutti gli adempimenti che si rendono necessari per il suo deposito, la sua registrazione o per il recepimento di modifiche di modesta entità o dovute alla variazione della legislazione.

Registrato con integrazioni _____ Ufficio del Registro di Ancona

- Atti privati al n° _____